

REGOLAMENTO (CEE) N. 3621/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽¹⁾, stabilisce tra l'altro che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità, che ad esse si applicano tutte le politiche comuni e che vi è introdotta progressivamente la tariffa doganale comune (TDC) nel corso di un periodo transitorio il quale, in linea di principio, non può estendersi oltre il 31 dicembre 2000; che pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1991, i prodotti della pesca originari di paesi terzi e importati nelle isole Canarie sono soggetti ad un dazio doganale che non era loro applicabile anteriormente a tale data; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'applicazione della politica comune della pesca sarà accompagnata dall'adozione di misure specifiche;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)⁽²⁾, prevede, al punto 7.1 dell'allegato, la possibilità che su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti siano adottate, per taluni prodotti sensibili, misure tariffarie specifiche onde tener conto delle difficoltà particolari di un determinato settore della produzione locale destinate al consumo locale o turistico, ai fini del mantenimento di un esonero equivalente a quello applicato precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91, nonché per consentire l'accesso a taluni beni di consumo finale;

considerando che la situazione geografica particolare delle isole Canarie rispetto alle fonti d'approvvigionamento dei prodotti della pesca, che sono essenziali per il consumo interno, impone a questa regione oneri che gravano pesantemente sul settore in questione; che si può ovviare a questo svantaggio naturale mediante una sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione da paesi terzi dei prodotti in questione;

considerando che, conformemente al punto 7.2 del suddetto allegato, le misure summenzionate devono essere differenziate precisamente in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi deviazione di traffico e che, in linea di massima, esse debbono essere limitate al periodo transitorio previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'introduzione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie; che alla fine del periodo transitorio occorre pertanto prevedere, in base ad un esame della situazione delle importazioni considerate, l'eventuale proroga della misura al di là di questo periodo;

considerando che le autorità spagnole competenti hanno presentato una richiesta di sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 2000 per quanto concerne l'importazione nelle Canarie di determinati prodotti della pesca;

considerando che la richiesta delle autorità spagnole di beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali per i prodotti in oggetto mira ad assicurare una certa continuità nelle condizioni di approvvigionamento di tali prodotti e che appare pertanto giustificata;

considerando che è opportuno adottare provvedimenti per garantire, da un lato, che i prodotti per i quali la sospensione è richiesta siano esclusivamente destinati al mercato interno delle isole Canarie e permettere alla Commissione dall'altro, di essere regolarmente informata sul volume delle importazioni in oggetto e, se del caso, di adottare disposizioni atte ad impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione di traffico,

(¹) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

(²) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.